



Decreto fiscale 2019

(Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2018, n. 136)

INDICE

SCHEDA 1 - MODIFICA DELLA SOGLIA DI ACCESSO ALL' INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI - Art. 01, c. 1 e 2....	4
SCHEDA 2 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE - Art.1	5
SCHEDA 3 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO - Art. 2	6
SCHEDA 4 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - Art. 3	8
SCHEDA 5 - STRALCIO DEI DEBITI DI IMPORTO FINO A 1.000 EURO - Art. 4	10
SCHEDA 6 - ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER LA DOMANDA DI DEFINIZIONE PER CONTROVERSIA TRIBUTARIA AUTONOMA - Art. 6, comma 8.....	11
SCHEDA 7 - REGOLARIZZAZIONE CON VERSAMENTO VOLONTARIO DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI - Art. 7, comma 2	12
SCHEDA 8 - SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI - Art. 9	14
SCHEDA 9 - ESONERO DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I SOGGETTI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETTARIO DELLA LEGGE N. 398 DEL 1991 - Art. 10 comma 01	15
SCHEDA 10 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI FATTURA ELETTRONICA EMESSA OLTRE I TERMINI – Art. 10, comma 1	16
SCHEDA 11 - CONSERVAZIONE GRATUITA DELLE FATTURE ELETTRONICHE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- Art. 10, comma 1-bis.....	17
SCHEDA 12 - ESONERO DALLA FATTURA ELETTRONICA PER LE OPERAZIONI I CUI DATI FISCALI SONO TRASMESSI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA – Art. 10-bis e articolo 1, comma 53 della legge di bilancio	18
SCHEDA 13 - REGOLE TECNICHE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI OPERATORI CHE OFFRONO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - Art. 10-ter	19
SCHEDA 14 - TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE - Art. 11	20
SCHEDA 15 - ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE - Art. 12.....	21
SCHEDA 16 - ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI NUMERAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE - Art. 13.....	22
SCHEDA 17 - DETRAZIONE IVA - Art. 14	23
SCHEDA 18 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - Art. 15, comma 1...	24
SCHEDA 19 - SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI - Art. 15, comma 1 bis.....	25
SCHEDA 20 - CAUSE CHE CONSENTONO ALLA PA DI RIFIUTARE LE FATTURE ELETTRONICHE - Art. 15 bis	26
SCHEDA 21 - MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - Art. 17 dl 119 e art. 1, comma 54 della legge di bilancio 2019	27
SCHEDA 22 - CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO CORRISPETTIVI GIORNALIERI - Art. 17, comma 1, lettera c)	29
SCHEDA 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA - Art. 19	30
SCHEDA 24 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL GRUPPO IVA - Art. 20	31
SCHEDA 25 - MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.lgs. n. 117 dl 2017) - Art. 24-ter.....	32

SCHEDA 26 - CAMPIONE D’ITALIA - Art. 25-octies DL 119 del 2018 33

SCHEDA 27 - IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI DI DENARO ALL’ESTERO - Art. 25-novies..... 34

SCHEDA 1

MISURA	MODIFICA DELLA SOGLIA DI ACCESSO ALL' INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI – Art. 01, comma 1 e 2, Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2018, n. 136.
DESCRIZIONE	La disposizione riduce da trenta a venti milioni di euro la soglia di investimenti per i quali è possibile presentare l'istanza di interpello per i nuovi investimenti di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 (in materia di internazionalizzazione delle imprese).
OBIETTIVO	L'obiettivo è quello di ampliare la platea dei soggetti ammessi a fruire dell'istituto che consente alle imprese, italiane ed estere, che intendono effettuare investimenti di ammontare non inferiore a un certo importo (ora venti milioni di euro) e con ricadute occupazionali significative e durature di definire con l'Agenzia delle entrate, attraverso un'unica istanza di interpello, tutti gli aspetti fiscali del loro "piano di investimento" e delle eventuali operazioni straordinarie previste per la sua realizzazione (ad es. fusioni, scissioni, incorporazioni). La misura mira a rendere il nostro paese maggiormente competitivo per gli investitori attraverso la definizione di regole fiscali certe e trasparenti.
DESTINATARI	Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, italiani ed esteri, anche privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Sono incluse anche le persone fisiche "non imprenditori" e gli enti non commerciali a condizione che l'investimento comporti lo svolgimento di una attività commerciale o si traduca nella partecipazione al patrimonio di soggetti svolgenti attività commerciale. Inoltre, sono legittimati a presentare l'istanza i gruppi di società o raggruppamenti di imprese, reti di impresa, consorzi, distretti produttivi, <i>joint ventures</i> e in generale tutte le forme di aggregazione tra imprese finalizzate ad effettuare un investimento unitario.
TEMPI	La disposizione si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1 gennaio 2019.

SCHEDA 2

MISURA

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE - Art.1, Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2018, n. 136.

DESCRIZIONE

La misura consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame). E' possibile definire solo i PVC per i quali a tale data non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

In particolare, si consente di regolarizzare le somme constatate nei suddetti verbali effettuando un'apposita dichiarazione integrativa e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019, o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione agevolata e l'Ufficio competente procede alla notifica degli atti di accertamento relativi alle violazioni contestate nei PVC.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

OBIETTIVO

La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione rientra tra le misure di "pacificazione fiscale" (articoli 01 - 9 *bis del d.l. 119/2018*) complessivamente volte a consentire la chiusura delle pendenze col fisco.

DESTINATARI

Persone fisiche e persone giuridiche

TEMPI

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione integrativa e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

SCHEDA 3

MISURA

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Art. 2, Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2018, n. 136.

DESCRIZIONE

La norma consente la definizione in via agevolata dei seguenti atti:

- avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data;
- inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018;
- accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018.

La definizione prevede il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori e si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il termine stabilito. La rateizzazione è ammessa fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5 - *quater* del d.l. n. 167/90.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione agevolata e i competenti uffici proseguono le ordinarie attività con riferimento a ciascun procedimento.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 298724/2018 del 9 novembre 2018, sono state emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della norma in esame.

OBIETTIVO

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento rientra tra le misure di "pacificazione fiscale" (articoli 01 - 9 bis del d.l. 119/2018) complessivamente volte a consentire la chiusura delle pendenze col fisco.

DESTINATARI

Persone fisiche e persone giuridiche

TEMPI

- Per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero la definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 (30 giorni dall'entrata in vigore del d. l. 119/2018) o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997. In tale ultima ipotesi il termine tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto e di eventuali istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 42, quarto comma, e 40-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, presentate entro il 23 ottobre 2018. Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia a tali istanze.
- La definizione degli inviti al contraddittorio si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre

2018.

- La definizione agevolata degli atti di accertamento con adesione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 13 novembre 2018.

SCHEDA 4

MISURA

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE – Art. 3, Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

DESCRIZIONE

Dispone, a favore dei contribuenti/debitori, la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (c.d. “rottamazione-ter”), consentendone l'estinzione mediante il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e interessi e quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Esclusioni

Non rientrano nel beneficio della definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

OBIETTIVO

Favorire la celere definizione delle situazioni pendenti tra contribuenti non in regola e agenti della riscossione, concedendo nuovamente la possibilità di avvalersi della c.d. rottamazione-ter a tutti coloro che, per ragioni diverse, non abbiano aderito alle precedenti definizioni.

DESTINATARI

Possono aderire alla nuova definizione agevolata tutti coloro (**persone fisiche e persone giuridiche**) che hanno carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi:

- i contribuenti/debitori che avevano già aderito alla **prima rottamazione**, ex art. 6 del D.L. n. 193/2016, e sono decaduti per non aver perfezionato la definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
- i contribuenti/debitori che hanno già aderito alla “**rottamazione-bis**”, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017, e hanno regolarizzato la propria situazione pagando integralmente, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Contrariamente, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle suddette rate della “rottamazione-bis”, per gli stessi carichi non è più possibile accedere alla “rottamazione-ter”;
- i contribuenti/debitori residenti nei territori colpiti dai sismi dell'Italia Centrale degli anni 2016 e 2017, inclusi coloro che non hanno aderito alle precedenti definizioni introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima



TEMPI

rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-*bis*”).

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata va presentata entro il 30 aprile 2019.

L’agente della riscossione, **entro il 30 giugno 2019**, comunica ai contribuenti/debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo:

- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
- ovvero nel numero massimo di 18 rate ripartite in 5 anni, di cui le prime due, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019; le restanti 16 rate, di pari importo, saranno ripartite nei successivi 4 anni e andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Per i contribuenti/debitori residenti nei territori colpiti dai sismi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 che hanno già presentato la dichiarazione di adesione alle precedenti definizioni introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-*bis*”) e la cui richiesta è stata accolta potranno effettuare il pagamento di tutte le somme dovute in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero in 10 rate consecutive di pari importo (fino a 5 anni), con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. A tal fine, senza alcun adempimento a loro carico (quindi senza necessità di presentare una nuova dichiarazione di adesione), l’agente della riscossione invierà, entro il 30 giugno 2019, una apposita comunicazione recante la nuova ripartizione dell’importo dovuto **[comma 24]**.

Per coloro che hanno già aderito alla “rottamazione-*bis*” e hanno regolarizzato la propria situazione entro il 7 dicembre 2018, pagando l’importo delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non è necessario presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione essendo automaticamente ammessi ai benefici della “rottamazione-*ter*”. Il versamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate, di pari ammontare, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2019. A tal fine, senza alcun adempimento a loro carico (quindi senza necessità di presentare una nuova dichiarazione di adesione), l’agente della riscossione invierà, entro il 30 giugno 2019, una nuova comunicazione con la nuova ripartizione dell’importo dovuto **[commi 21 e 22]**.

È previsto **un massimo di 5 giorni di ritardo** nel pagamento rispetto alla scadenza della rata senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata **[comma 14-*bis*]**.

SCHEDA 5

MISURA

STRALCIO DEI DEBITI DI IMPORTO FINO A 1.000 EURO - Art. 4 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

DESCRIZIONE

È disposto l'annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Esclusioni

Lo stralcio fino a mille euro non si applica per i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

OBIETTIVO

Lo stralcio dei debiti di importo fino a 1.000 euro rientra tra le misure di "pacificazione fiscale" (articoli 01 - 9 bis del D.L. 119/2018) complessivamente volte a consentire la chiusura delle pendenze col fisco.

DESTINATARI

Persone fisiche e persone giuridiche

TEMPI

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Le eventuali **somme versate prima del 24 ottobre 2018** restano definitivamente acquisite.

Gli importi versati **dopo il 24 ottobre** sono imputati alle rate da corrispondersi per altri debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza. In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.

SCHEDA 6

MISURA	ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER LA DOMANDA DI DEFINIZIONE PER CONTROVERSIA TRIBUTARIA AUTONOMA - Art. 6, comma 8
DESCRIZIONE	La norma prevede che, entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
OBIETTIVO	Definizione agevolata delle controversie tributarie autonome, con esenzione dell'imposta di bollo per le relative domande.
DESTINATARI	Persone fisiche e persone giuridiche
TEMPI	Entro il 31 maggio 2019

SCHEDA 7

MISURA

REGOLARIZZAZIONE CON VERSAMENTO VOLONTARIO DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI - Art. 7, comma 2, Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2018, n. 136.

DESCRIZIONE

La disposizione prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI alla data del 31 dicembre 2017, possano avvalersi:

a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'art. 2 del decreto n. 119/2018, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;

b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 del decreto n. 119/2018 con il versamento del:

- 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
- 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso, resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.

OBIETTIVO

Tale agevolazione rientra tra le misure di "pacificazione fiscale" (articoli 01 - 9 bis del d.l. 119/2018) complessivamente volte a consentire la chiusura delle pendenze col fisco.

DESTINATARI

Società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI alla data del 31 dicembre 2017.

TEMPI

Per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento i tempi sono quelli previsti all'art. 2 del d.l. 119/2018: la definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto o, se più ampio, entro il termine di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 218/ 1997 che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Per la definizione agevolata delle liti pendenti i tempi sono quelli previsti all'art.

6 del d.l. 119/2018: la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'importo di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

SCHEDA 8

MISURA

SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI– Art. 9 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

DESCRIZIONE

La disposizione prevede la regolarizzazione delle irregolarità, delle infrazioni e delle inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni in parola.

Il perfezionamento

La procedura di regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Esclusioni

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per:

- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall'articolo 5-*quater*, D.L. n. 167/1990 (*voluntary disclosure*) **[comma 4]**;
- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero **[comma 5]**;
- per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) **[comma 7]**.

Disposizioni attuative

La definizione delle modalità di attuazione della procedura in esame è demandata a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ovvero dell'atto di irrogazione delle sanzioni (fissati dall'articolo 20, comma 1), sono prorogati di due anni [comma 6].

OBIETTIVO

Tale procedura di regolarizzazione rientra tra le misure di "pacificazione fiscale" (articoli 01 - 9 bis del D.L. 119/2018) complessivamente volte a consentire la chiusura delle pendenze col fisco.

DESTINATARI

Persone fisiche e persone giuridiche

TEMPI

Il pagamento dell'importo dovuto deve essere eseguito in due rate di pari importo entro le seguenti scadenze:

- 31 maggio 2019
- 2 marzo 2020.

SCHEDA 9

MISURA

ESONERO DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I SOGGETTI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETTARIO DELLA LEGGE N. 398 DEL 1991 – Art. 10 comma 01, come modificato dall'articolo 1, comma 56, della legge di bilancio

DESCRIZIONE

Il comma 01 dell'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991 (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche), se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Tali soggetti, pertanto, possono emettere fattura in formato cartaceo.

I medesimi soggetti, se hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali per un importo superiore a euro 65.000, non emettono fattura. La fattura, infatti, è emessa per loro conto dal cessionario o committente, soggetto passivo d'imposta, e avrà formato elettronico tranne il caso in cui il cessionario o committente rientri tra i soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica. Anche in tal caso restano ferme le previsioni di esonero dall'obbligo di fatturazione ai sensi legge n. 398 del 1991.

OBIETTIVO

Semplificare l'avvio della fatturazione elettronica

DESTINATARI

Soggetti che applicano il regime forfettario previsto dalla legge n. 398 del 1991 dall'obbligo di fatturazione elettronica

TEMPI

Dal 1 gennaio 2019

SCHEMA 10

MISURA	RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI FATTURA ELETTRONICA EMESSA OLTRE I TERMINI – Art. 10, comma 1
DESCRIZIONE	L'articolo 10, comma 1, intervenendo sull'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto che non saranno applicate sanzioni se la fattura elettronica è emessa con ritardo ma entro il termine utile per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione del periodo di competenza (mensile o trimestrale); trovano, invece, applicazione le sanzioni, ma ridotte dell'80 per cento (quindi nella misura del 20 per cento degli importi previsti), se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo a quello di competenza.
OBIETTIVO	Favorire l'avvio della fatturazione elettronica
DESTINATARI	Soggetti passivi IVA
TEMPI	Il quadro sanzionatorio ridotto si applica alle fatture del primo semestre 2019. Tale periodo è stato esteso al 30 settembre 2019 per contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge.

SCHEDA 11

MISURA	CONSERVAZIONE GRATUITA DELLE FATTURE ELETTRONICHE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- Art. 10, comma 1-bis
DESCRIZIONE	L'articolo 10, comma 1-bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge, vieta al partner tecnologico SOGEI spa di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento del servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate.
OBIETTIVO	Tutela della protezione dei dati personali L'intervento tiene conto del provvedimento del 15 novembre 2018 con cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva segnalato che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, presentava criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali
DESTINATARI	Emittenti e destinatari delle fatture elettroniche
TEMPI	19 dicembre 2018

SCHEMA 12

MISURA	ESONERO DALLA FATTURA ELETTRONICA PER LE OPERAZIONI I CUI DATI FISCALI SONO TRASMESSI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA – Art. 10-bis e articolo 1, comma 53 della legge di bilancio
DESCRIZIONE	L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione del decreto legge, e modificato dalla legge di bilancio (articolo 1, comma 53) prevede che, per il periodo d'imposta 2019, le fatture i cui dati sono da inviare al sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono essere emesse in formato elettronico . E' previsto, inoltre, che tali dati possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
OBIETTIVO	Semplificare gli adempimenti dei contribuenti e proteggere i dati trasmessi al sistema tessera sanitaria. L'intervento tiene conto del provvedimento del 15 novembre 2018 con cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva segnalato che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, presentava criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali
DESTINATARI	Soggetti passivi dell'IVA che effettuano operazioni i cui dati sono da trasmettere al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
AZIONI E STRUMENTI	Emanazione di un decreto interministeriale MEF-Ministero della Salute e della Pubblica Amministrazione sentito il Garante per la protezione dei dati personali per definire: • i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti; • i tipi di dati che possono essere trattati; • le operazioni eseguibili; • le misure per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.
TEMPI	Anno 2019

SCHEDA 13

MISURA	REGOLE TECNICHE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI OPERATORI CHE OFFRONO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - Art. 10-ter
DESCRIZIONE	In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 6-quater nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per demandare a un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio: • da parte dei soggetti passivi IVA che offrono i servizi di pubblica utilità • nei confronti dei soggetti persone fisiche dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale • con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005
OBIETTIVO	Consentire la emissione della fattura elettronica anche in assenza del codice fiscale del destinatario
DESTINATARI	Soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi di pubblica utilità
AZIONI E STRUMENTI	Emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 14

MISURA	TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE - Art. 11
DESCRIZIONE	L'articolo 11 modifica l'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo che la fattura possa essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, anziché al momento stesso di effettuazione dell'operazione, nel presupposto che tale più ampio termine sia funzionale alla emissione elettronica del documento. In considerazione di tale modifica è previsto, inoltre, che nella fattura sia indicata anche la data di effettuazione dell'operazione, se diversa da quella di emissione della fattura.
OBIETTIVO	Adeguare la normativa generale IVA alle modalità elettroniche di fatturazione. La norma, di carattere generale, rappresenta, tuttavia, una misura di semplificazione applicabile anche nei casi, residuali, di emissione della fattura in formato cartaceo
DESTINATARI	Soggetti passivi dell'IVA
TEMPI	Dal 1° luglio 2019

SCHEDA 15

MISURA	ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE - Art. 12
DESCRIZIONE	L'articolo 12, riformulando il primo comma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, concede un termine più ampio per la registrazione delle fatture attive, individuandolo nel giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al mese in cui l'operazione si considera effettuata. Viene, quindi, sostituita la previsione che imponeva di registrare le fatture entro i quindici giorni successivi a quello di effettuazione dell'operazione. Resta ferma la possibilità di registrare entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione della fattura le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera b) del D.P.R. n. 633 del 1972). La fattura in tal caso deve essere emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione del bene.
OBIETTIVO	La norma accorda una maggiore flessibilità per la registrazione delle fatture emesse, tenuto conto che la emissione della fattura attraverso il Sistema di interscambio (SDI) agevola la tenuta di una contabilità corretta e sufficientemente dettagliata, necessaria per consentire la applicazione dell'IVA e il relativo controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
DESTINATARI	Soggetti passivi dell'IVA
TEMPI	In vigore dal 24 ottobre 2018

SCHEDA 16

MISURA	ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI NUMERAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE - Art. 13
DESCRIZIONE	L'articolo 13 elimina l'obbligo di numerazione delle fatture ricevute, previsto dall'articolo 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
OBIETTIVO	La norma tiene conto che, considerata la natura non modificabile del documento elettronico, l'adempimento della numerazione delle fatture di acquisto risulta superfluo in quanto la tracciabilità della fattura rende possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal registro degli acquisti.
DESTINATARI	Soggetti passivi dell'IVA
TEMPI	In vigore dal 24 ottobre 2018

SCHEDA 17

MISURA	DETRAZIONE IVA - Art. 14
DESCRIZIONE	L'articolo 14 interviene sull'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, concernente le dichiarazioni e i versamenti periodici IVA, per stabilire che l'IVA addebitata in fattura può essere computata in detrazione del periodo in cui l'imposta diventa esigibile, a condizione che il documento sia recapitato e registrato entro i termini di liquidazione. In base alla normativa previgente, come chiarito da recenti documenti di prassi, la detrazione poteva essere effettuata nella liquidazione relativa al periodo di ricezione della fattura stessa. Tale criterio non si applica per le fatture d'acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, le quali, pertanto, devono ancora essere registrate nel periodo di ricezione.
OBIETTIVO	Semplificare la liquidazione dell'imposta consentendo di far concorrere alla liquidazione periodica anche le fatture d'acquisto pervenute nel mese successivo ma entro i termini di liquidazione. La norma non riguarda gli acquisti relativi all'anno precedente
DESTINATARI	Soggetti passivi dell'IVA
TEMPI	In vigore dal 24 ottobre 2018

SCHEDA 18

MISURA	AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA – Art. 15, comma 1
DESCRIZIONE	L'articolo 15, comma 1, modificando l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, esclude che la fatturazione elettronica obbligatoria riguardi le operazioni che intercorrono con soggetti passivi meramente identificati ai fini IVA in Italia. L'articolo in esame espunge, pertanto, dal testo del decreto legislativo n. 127 del 2015, articolo 1, comma 3, la parola "identificati" in quanto tali soggetti non sono né residenti né stabiliti.
OBIETTIVO	La norma intende coordinare il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica, e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso obbligatorio generalizzato delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.
DESTINATARI	Soggetti passivi dell'IVA
TEMPI	In vigore dal 24 ottobre 2018

SCHEDA 19

MISURA	SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI – Art. 15, comma 1 bis
DESCRIZIONE	L'articolo 15, comma 1-bis, sostituendo l'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei registri delle fatture emesse e delle fatture ricevute nonché delle liquidazione periodiche IVA e della dichiarazione IVA annuale . Prevede, inoltre che per i soggetti che convalidano o integrano i dati proposti, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri, fatta eccezione per i soggetti in contabilità semplificata .
OBIETTIVO	Semplificare gli adempimenti dei contribuenti e accrescere il rapporto di fiducia e collaborazione fisco/contribuenti .
DESTINATARI	Soggetti passivi dell'IVA
AZIONI E STRUMENTI	Le disposizioni attuative sono demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
TEMPI	Operazioni effettuate a partire dal 2020

SCHEDA 20

MISURA	CAUSE CHE CONSENTONO ALLA PA DI RIFIUTARE LE FATTURE ELETTRONICHE - Art. 15 bis
DESCRIZIONE	L'articolo 15 bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge, limita le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse.
OBIETTIVO	Evitare rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte di pubbliche amministrazioni e favorire l'armonizzare delle regole tecniche della fatturazione elettronica PA con quelle della fatturazione elettronica tra privati
DESTINATARI	Soggetti passivi dell'IVA
AZIONI E STRUMENTI	Emanazione un decreto MEF con concerto Ministro PA previo parere Consiglio di Stato (trattandosi di regolamento) per individuare le cause di rifiuto delle fatture da parte della PA e per stabilire le modalità tecniche con le quali è comunicato tale rifiuto al cedente/prestatore
TEMPI	Norma in vigore dal 19 dicembre 2018

SCHEDA 21

MISURA

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – Art. 17 dl 119 e art. 1, comma 54 della legge di bilancio 2019

DESCRIZIONE

L'articolo 17 interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e assimilate, di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, fatta eccezione per i soggetti in contabilità semplificata.

Sono previste ipotesi di esclusione da tale adempimento. In particolare, l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri non riguarda :

- i soggetti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della tipologia di attività esercitata;
- le operazioni di commercio al minuto e assimilate effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le quali potranno essere ancora documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale tradizionali (di cui, rispettivamente, all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18).

E' inoltre previsto che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio (articolo 1, comma 54), i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

L'intervento operato dalla legge di bilancio tiene conto del provvedimento del 15 novembre 2018 con cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva segnalato che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, presentava criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali

OBIETTIVO

Semplificare gli adempimenti dei soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972, e implementare il flusso informativo elettronico verso l'Amministrazione finanziaria con i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte degli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate.

DESTINATARI

Soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate

STRUMENTI E AZIONI

1. decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico per individuare le zone in cui le operazioni possono essere certificate con ricevuta fiscale o scontrino;
2. decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, in ragione della tipologia di attività esercitata;
3. decreto del MEF, di concerto con il Ministero della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per definire, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali:
 - i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti;
 - i tipi di dati che possono essere trattati;
 - le operazioni eseguibili;
 - le misure per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.

TEMPI

L'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei soggetti ed è anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

SCHEDA 22

MISURA	CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO CORRISPETTIVI GIORNALIERI – Art. 17, comma 1, lettera c).
DESCRIZIONE	Inserisce nell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 6-quinquies, che riconosce in favore dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 un contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 145 del 2018 (comma 55), il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta direttamente in capo al soggetto che effettua l'acquisto o l'adattamento dello strumento di trasmissione e memorizzazione dei dati e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
OBIETTIVO	Compensare una parte dei costi sostenuti dai soggetti per l'adeguamento tecnologico necessario per la trasmissione e memorizzazione dei dati dei corrispettivi.
AZIONI E STRUMENTI	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
DESTINATARI	Soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Commercio al minuto e attività assimilate)
TEMPI	Anni 2019-2020

SCHEDA 23

MISURA	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA - Art. 19 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136
DESCRIZIONE	Con la disposizione in argomento sono stabiliti i coefficienti di impiego dei prodotti energetici impiegati negli impianti cogenerativi, consolidando la prassi precedentemente in vigore.
OBIETTIVO	Stabilire per ogni prodotto energetico l'accisa applicabile per la produzione combinata di energia elettrica e calore.
DESTINATARI	Persone fisiche e persone giuridiche
TEMPI	A partire dal 1 dicembre 2018

SCHEDA 24

MISURA

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL GRUPPO IVA - Art. 20

DESCRIZIONE

L'articolo 20 prevede che i Gruppi Bancari Cooperativi, di cui all'articolo 37-bis del D.lgs. n. 385/1993 (TUB), possono optare per la costituzione del Gruppo IVA, ai sensi del Titolo V-bis del DPR n. 633 del 1972. La previsione si basa sul presupposto che la sottoscrizione del contratto di coesione previsto dall'articolo 37 bis , comma 3 , del TUB integra il vincolo finanziario richiesto dalla normativa domestica e UE ai fini della costituzione del gruppo IVA.

In sede di conversione del decreto legge, è stata apportata una ulteriore modifica alla disciplina del gruppo IVA, relativamente ai soggetti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015. In particolare, è stato previsto che, in caso di adesione al regime dell'adempimento collaborativo da parte di un soggetto che abbia aderito al Gruppo IVA, il predetto regime dell'adempimento collaborativo si estende a tutti i partecipanti al gruppo IVA.

OBIETTIVO

Le modifiche riguardanti il Gruppo IVA sono finalizzate a garantire l'accesso all'istituto ai soggetti che, in base alla specifica normativa del settore creditizio cooperativo, sono tenuti a configurare il Gruppo sulla base dell'articolo 37-bis del TUB e non sulla base del controllo assembleare di cui all'articolo 2359, n 1 del codice civile.

L'intervento effettuato in sede di conversione intende coordinare la partecipazione al Gruppo IVA con l'istituto della cooperative compliance.

DESTINATARI

Partecipanti al gruppo IVA

TEMPI

La norma precisa che la dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dal 1° gennaio 2019 se presentata entro il 31 dicembre e dal 1° luglio 2019 se presentata, previa sottoscrizione del contratto di coesione di cui all'articolo 37-bis del TUB, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.

La norma relativa ai soggetti che hanno aderito alla "cooperative compliance" ha effetto dal 1 gennaio 2019, data a partire dalla quale diventa operativa in via generale l'opzione per la costituzione del gruppo IVA.

SCHEDA 25

MISURA	MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.lgs. n. 117 dl 2017) - Art. 24-ter
DESCRIZIONE	L'articolo 24-ter interviene sugli articoli 77, 79, 83 e 101 del Codice del Terzo settore al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica delle misure ivi previste. In particolare, il comma 3 inserisce nell'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017 un comma aggiuntivo (2-bis) ai sensi del quale le attività dell'ente del Terzo settore si considerano non commerciali anche nel caso in cui i corrispondenti ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi, prevedendone la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
OBIETTIVO	Garantire una maggiore flessibilità nella gestione degli enti del Terzo settore.
AZIONI E STRUMENTI	Autorizzazione della Commissione europea da richiedersi a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
DESTINATARI	Enti del Terzo settore
TEMPI	Efficacia a regime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea

SCHEDA 26

MISURA

CAMPIONE D'ITALIA - Art. 25-octies DL 119 del 2018

DESCRIZIONE

Per i soggetti iscritti alla CCIAA di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, il reddito d'impresa prodotto nel comune di Campione d'Italia:

- ✓ in franchi svizzeri, è convertito in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del TUIR, ridotto forfetariamente del 30 per cento;
- ✓ in euro, concorre a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione del 30 per cento, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Il valore della produzione netta (IRAP), prodotto da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia:

- ✓ in franchi svizzeri, è convertito in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del TUIR, ridotto forfetariamente del 30%;
- ✓ in euro, si riduce del 30% con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Le agevolazioni si applicano ai sensi e nei limiti dei regolamenti UE relativi agli aiuti "de minimis".

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia prodotti:

- in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del TUIR, ridotto forfetariamente del 30 per cento o nella maggiore percentuale stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 632, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione del 30 per cento, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

OBIETTIVO

Rilanciare l'economia di Campione d'Italia.

DESTINATARI

Titolari di reddito d'impresa e di redditi diversi da quelli d'impresa

TEMPI

Dal 2019.

SCHEDA 27

MISURA

IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI DI DENARO ALL'ESTERO – Art. 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

DESCRIZIONE

L'imposta si applica sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10. I trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea sono perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi.

OBIETTIVO

Contrasto all'evasione e al riciclaggio internazionale

DESTINATARI

I soggetti che effettuano trasferimenti di denaro al di fuori dell'Unione Europea attraverso gli Istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.

TEMPI

L'imposta è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2019 e le relative disposizioni di attuazione saranno stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 119/2018, con uno o più provvedimenti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la Banca d'Italia.